



Associazione  
Italiana  
Servizi  
Linguistici

## Stralcio **Statuto Sociale**

### **TITOLO II** **RAPPORTI ASSOCIATIVI**

#### **ART. 3** **SOCI**

Possono aderire all'Associazione le imprese che svolgono l'attività nel settore dei Servizi Linguistici (di Traduzione e Interpretariato, di Formazione Linguistica, Congressuali, di Localizzazione e Internazionalizzazione e di ogni altro servizio affine) in qualità di:

- Socio effettivo
- Socio praticante
- Socio aderente

**Si intendono "socio effettivo" le imprese che:**

- a. da almeno 3 anni svolgono attività di erogazione dei servizi linguistici indicati al comma 1;
- b. siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- c. svolgano tale attività con uno staff stabile interno di almeno due unità (titolare, amministratore, soci operativi, dipendenti a libro paga) e dimostrino di avere una sede dotata di attrezzature idonee.

**Si intendono "socio praticante" le imprese che desiderano far parte dell'Associazione pur non avendo ancora tutti i requisiti previsti per i Soci effettivi.**

Per il Socio praticante si intende obbligatorio il solo requisito b). La qualità di Socio praticante può essere mantenuta per un periodo massimo di tre anni. Al termine di tale periodo la società deve necessariamente essere in possesso di tutti i requisiti acquisendo quindi il ruolo di Socio effettivo.

**Si intendono "socio aderente" le imprese che svolgono la propria attività nel settore dei servizi linguistici, di cui al comma 1, organizzati in forma di associazioni, franchising o consorzi.**

Essi hanno diritto di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato dall'Associazione, ma non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci aderenti sono ammessi a partecipare con voto deliberativo alle Commissioni e Comitati Tecnici, di cui al successivo art. 22.

Specifiche modalità e condizioni di adesione dei soci aderenti sono definite con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Non possono essere associate le imprese i cui titolari, amministratori o dirigenti siano interdetti, falliti o colpiti da condanne penali per le quali non abbiano ottenuto la riabilitazione.